

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO ALLA P.L.R. N. 396 DEL 17.7.2008

Alla plr n. 396 del 17.7.2008 è aggiunto il seguente articolo:

“Art.

(Disposizioni per la definizione dell'inquadramento del personale già destinatario dell'articolo 22, comma 8, della legge regionale 1 luglio 1996, n. 25)

1. Al fine di garantire la certezza del diritto, favorire la razionalizzazione degli organici, assicurare il buon andamento dell'amministrazione ed evitare interruzioni e disfunzioni nell'esercizio dell'attività gestionale, l'inquadramento del personale regionale che ha beneficiato dell'articolo 22, comma 8, della legge regionale 1 luglio 1996, n. 25, è definito secondo quanto previsto nei successivi commi.
2. Il personale regionale inquadrato nella categoria superiore o nella qualifica dirigenziale sulla base degli atti adottati dalla Giunta regionale in attuazione dell'articolo 22, comma 8, della l.r. 25/1996, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, resta inquadrato nella predetta categoria o qualifica a condizione che abbia di fatto svolto le relative funzioni senza demerito e, limitatamente alla qualifica dirigenziale, superi una selezione per esame-colloquio.
3. La selezione prevista dal comma 2 è effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei criteri e delle modalità fissati con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto delle diverse professionalità.
4. Sono fatti salvi gli effetti conseguenti all'inquadramento di cui al comma 2 per il personale già collocato a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché per quello che, avendone i requisiti, faccia domanda di collocamento a riposo entro trenta giorni dalla suddetta data.”.

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO ALLA PLR N. 396 DEL 17-07-2008

Alla PLR n. 396 del 17-07-2008 è aggiunto il seguente articolo:

Art.....

(Disposizioni in materia di personale regionale)

1. Al fine di garantire la certezza del diritto, favorire la razionalizzazione degli organici, assicurare il buon andamento dell'amministrazione regionale ed evitare interruzioni e disfunzioni nell'esercizio dell'attività gestionale, alla lettera *iiii*) del comma 1 dell'articolo 43 della legge 18 febbraio 2002 n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) sono aggiunte le seguenti parole "tranne il comma 8 dell'articolo 22";
2. Al comma 8 dell'articolo 22 della legge 1 luglio 1996 n. 25 (Norme sulla dirigenza e sull'organizzazione regionale) dopo le parole "successivo provvedimento" vengono aggiunte le seguenti "della Giunta regionale";
3. Per il personale reinquadrato con atti adottati in esecuzione della deliberazione di Giunta regionale n. 187 del 6 febbraio 2001, e' fatta salva la posizione giuridica ed economica acquisita nel caso che lo stesso sia già stato collocato in quiescenza ovvero che nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, avendone i requisiti, faccia richiesta di essere collocato in quiescenza entro il 31 dicembre 2008; per il restante personale gli effetti del presente comma sono efficaci a condizione che abbia di fatto svolto senza demerito le proprie funzioni, e limitatamente alla qualifica dirigenziale, superi una selezione per esame-colloquio.



EMENDAMENTO ALLA P.L. 396 DEL 17 LUGLIO 2008 CONCERNENTE :  
ASSESTAMENTO DI BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE 2008-2010  
DELLA REGIONE LAZIO"

Alla Pdl. 396 2008 è aggiunto il seguente articolo:


"Art. ....

*(Interpretazione autentica dell'articolo 22, comma 8, della legge regionale 10  
luglio 1996 n. 25. Definizione dei reinquadramenti)*

1. All'articolo 22, comma 8, della legge regionale 10 luglio 1996 n. 25, l'espressione *"si provvederà con successivo provvedimento, in armonia con i principi di cui all'articolo 1, comma 3, e articolo 8, lettera b), del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29"* deve essere interpretata nel senso che tale successivo provvedimento è un provvedimento da adottare con atto approvato dalla Giunta Regionale che, secondo le disposizioni ivi stabilite, disciplina l'espletamento di un'unica selezione per identiche qualifiche ai fini del reinquadramento del personale individuato dal medesimo articolo 22, comma 8, della legge regionale 10 luglio 1996 n. 25.

2. Il personale che, in sede di applicazione dell'articolo 22, comma 8, della legge regionale 10 luglio 1996 n. 25, è stato reinquadrato in applicazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 187 del 6 febbraio 2001, di cui la commissione di controllo sull'amministrazione regionale ha consentito l'ulteriore corso, rimane inquadrato nella qualifica attribuita ai sensi della suddetta deliberazione di Giunta Regionale e con la decorrenza ivi stabilita."


Donato Robilotta



Art.....

(Disposizioni in materia di personale regionale)

1. Alla lettera *iiii*) del comma 1 dell'articolo 43 della legge 18 febbraio 2002 n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) sono aggiunte le seguenti parole "tranne il comma 8 dell'articolo 22";
2. Al comma 8 dell'articolo 22 della legge 1 luglio 1996 n. 25 (Norme sulla dirigenza e sull'organizzazione regionale) dopo le parole "successivo provvedimento" vengono aggiunte le seguenti "della Giunta regionale"
3. Il personale che, in sede di applicazione della norma di cui al precedente comma 2, è stato reinquadrato in applicazione della deliberazione di Giunta regionale n. 187 del 6 febbraio 2001 rimane inquadrato nella qualifica attribuita per gli effetti della citata deliberazione.



Antonella Brancati